

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SAN FRATELLO E MILITELLO ROSMARINO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio, presso la sede del Comune di San Fratello sono intervenuti:

- Dott. Salvatore **Sidoti Pinto** nato a San Fratello il 14 febbraio 1953, il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante (Sindaco pro/tempore) del Comune di San Fratello – C.F. 84000410831 (classe III);
- Dott. Salvatore **Riotta** nato a Napoli l'1 luglio 1960, il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante (Sindaco pro/tempore) del Comune di Militello Rosmarino – C.F. 00378460836 (classe IV),

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio del Segretario Comunale;
- che il Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale e con Deliberazione n. 113 del 02.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- che la popolazione residente nel Comune di San Fratello al 31.12.2018 risulta pari a n. 3565 abitanti (CLASSE III di segreteria);
- che la popolazione residente nel Comune di Militello Rosmarino al 31.12.2018 risulta pari a n. 1340 abitanti (CLASSE IV);
- che l'Amministrazione Comunale di Militello Rosmarino con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 27 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di San Fratello con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 18 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo

svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss. mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997; Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, previa approvazione di quanto sopra esposto, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Fratello (Classe III) e Militello Rosmarino (Classe IV) provincia di Messina, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Fratello (ME) assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Militello Rosmarino in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni cinque (5), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da parte del Legale Rappresentante dell'ente e con deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

E'previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di San Fratello, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di San Fratello sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

L'orario di servizio viene ripartito in misura proporzionale alla ripartizione degli oneri finanziari, tra i Comuni convenzionati. In ogni caso, i Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

La partecipazione del Segretario Comunale alle riunioni degli Organi Collegiali di ciascuno dei due comuni viene resa, di norma, nei giorni di presenza presso quel comune. Può, tuttavia, essere concordata dall'Amministrazione con il Segretario Comunale medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti ed alle relative scadenze dei termini fissati dalla legge o da regolamenti, che determinano automaticamente l'eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di San Fratello, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio del segretario comunale ivi compresa l'indennità di risultato, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- a) 65% carico del Comune di San Fratello;
- b) 35% a carico del Comune di Militello Rosmarino;

Ogni trimestre il Comune di San Fratello comunicherà al Comune di Militello Rosmarino il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Militello Rosmarino provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Militello Rosmarino saranno comunicati al Comune di San Fratello (Capo Convenzione) al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della L. 11.07.1980 n. 312.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Palermo, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sicilia.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di San Fratello, in accordo con il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali oppure dal Vice segretario qualora sia prevista tale figura.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di SAN FRATELLO (RE)

Comune di MILITELLO ROSMARINO (RE)

